



## **COMUNE DI CASALE MARITTIMO**

**(Provincia di Pisa)**

**Via del Castello n°133 - Telefono 0586-653411 - Fax 0586/653444**

**CF. 83000370508 P.I. 00371450503**

### **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020 Scadenza presentazione domande 02 Agosto 2020**

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/ CONTABILE**

Visti:

- La legge 9 Dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione”;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- Visto l'art. 29 del D.L. 19/05/2020 n. 34;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;
- la deliberazione di Giunta del Comune di Casale Marittimo (Pi), n. 66 del 01/07/2020 ;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile Settoriale n. 90 del 02/07/2020, di approvazione del presente Bando e del Modello di domanda;

#### **RENDE NOTO**

che dal **02 Luglio 2020 al 02 Agosto 2020 (compresi)**, è possibile presentare domanda di contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

#### **Art. 1**

#### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

A pena di esclusione, il/la richiedente del contributo alla data di pubblicazione del presente Bando, deve:

- 1) essere cittadino/a italiano/a oppure cittadino/a di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno(D.Lgs 286/98);
- 2) avere la residenza anagrafica nel Comune di Casale Marittimo (Pi), nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione, con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 3) *non essere titolare (tutti i componenti il nucleo familiare) di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ad uso abitativo ubicati nel territorio nazionale o all'estero, ai sensi della lettera d) della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo ai sensi della Tabella A) allegata alla L.R.T.*

n. 96/1996. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate.

4) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune in cui è presentata la domanda, in questo caso Casale Marittimo (PI). La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico.

5) Le disposizioni di cui ai numeri 3) e 4) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

a) coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;

-b) titolarità di pro-quota di diritti reali di immobili, il cui valore catastale superi euro 25.000,00, dei quali sia documentata la non disponibilità. Per indisponibilità si intende che nell'alloggio sia residente anagraficamente un altro soggetto diverso dal/la richiedente;

-c) alloggio ad uso abitativo dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;

d) alloggio ad uso abitativo sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

6) che il valore del Patrimonio mobiliare non è superiore a 25.000,00 euro dichiarato ai fini ISEE. Tale valore si calcola applicando al valore del Patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

7) che il Patrimonio complessivo composto dalla somma del Patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati precedentemente non supera il limite di € 40.000,00. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente.

8) di essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, regolarmente registrato all'Ufficio delle Entrate e comunque in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registrazione o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della "cedolare secca", relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (Ville), e A/9 (Palazzi con pregi artistici e signorili), ubicato nel Comune di Casale Marittimo (Pi), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Non sono ammissibili i contratti ad uso foresteria e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche.

9) non essere assegnatario/a di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di ERP al nucleo richiedente il contributo oggetto del presente Bando nel corso dell'anno 2020 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla consegna delle chiavi dell'alloggio da parte dell'ente gestore al nucleo assegnatario. L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;

10) non essere destinatario, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi

incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016 o il contributo affitto “Giovani sì” della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2020. Nel caso di beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza, è consentito presentare la domanda, indicando l'importo percepito per l'anno 2020.

11) essere in possesso di Attestazione ISEE 2020 valida (senza difformità, né omissioni) al momento della presentazione della domanda.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico. Il nucleo anagrafico dichiarato ai fini ISEE deve corrispondere a quello registrato anagraficamente.

I parametri 2020 da prendere a base per il presente Bando sono i seguenti:

- Importo pensione minima ( punto 1.1 circolare INPS 147 dell'11/12/2019), € **13.391,82**
- Valore ISE € **28.770,41**
- Limite di accesso all'ERP € **16.500,00**

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito A e B sulla base dei seguenti criteri:

- **Fascia A):** valore ISE del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo di Euro **13.391,82** (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2020, ( punto 1.1 circolare INPS 147 dell'11/12/2019) rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, risulti non inferiore al 14%;
- **Fascia B):** valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 e l'importo di Euro **28.770,41**, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Euro 16.500,00).

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	fino a €. 13.391,82		non inferiore al 14%
FASCIA B	da €. 13.391,82 ad €. 28.770,41	fino a €.16.500,00	non inferiore al 24%

**NB:** I valori ISE ed ISEE devono essere autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il **numero di Protocollo INPS delle relative attestazioni**, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri Sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet:

[www.inps.it](http://www.inps.it) - sezione servizi online - servizi per il cittadino

Al momento della presentazione della domanda è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità o della ricevuta attestante la presentazione della DSU ISEE al CAAF, o della ricevuta dell'appuntamento presso il CAAF per il rilascio dell'attestazione ISEE stessa. I valori dell'attestazione ISEE devono comunque essere dichiarati al competente Ufficio Casa del Comune prima della scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al Bando e in specifico entro il 02/08/2020, pena decadenza dalla presentazione della domanda stessa.

**NB:** Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n. 159/ 2013 al fine dell'ottenimento dell'attestazione ISEE. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dalla famiglia anagrafica. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che

possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del Bando.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'erogazione del contributo, pena la decadenza del beneficio.

L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione, sulle quali dovrà essere stata apposta la relativa marca da bollo in vigore.

## Art. 2

### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da qualunque altro componente maggiorenne del suo nucleo familiare.

Nel caso il titolare del contratto di locazione non abiti più nell'alloggio locato, la domanda può essere presentata dal soggetto che è succeduto nel contratto ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 392/1978.

Nel caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari si applicherà, ai fini del calcolo del contributo, la suddivisione del canone previsto dal contratto di locazione fra tutti i nuclei familiari residenti nell'alloggio stesso.

Il valore del canone di locazione di riferimento è quello alla data di presentazione della domanda, relativo all'anno 2020, risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, se previsti.

Nel caso di variazione del contratto di locazione successiva al momento della presentazione della domanda e al termine di chiusura del Bando, il soggetto richiedente ha l'obbligo di presentare, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva relativa alla nuova locazione; il competente Ufficio provvederà a verificare il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Bando.

## Art. 3

### AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione al presente Bando, mediante la compilazione del **MODULO** di domanda **in tutte le sue parti**, pena rigetto della stessa.

In fase di istruttoria, nel caso di dichiarazioni ritenute erranee o incomplete, il competente Ufficio provvederà a richiedere integrazioni o rettifiche.

**NB:** Nel caso di soggetti che hanno un'attestazione ISEE con valore "zero" oppure con valore inferiore comunque incongruo rispetto al canone di locazione, l'erogazione del contributo è possibile soltanto in presenza di una o più delle seguenti circostanze che il richiedente dovrà autocertificare:

- usufruisce di assistenza da parte dei Servizi sociali e/o dell'ASL;
- usufruisce di redditi certificabili di qualunque tipo (lavoro dipendente o autonomo o esenti da IRPEF) percepiti successivamente al 1° Gennaio 2020;
- altra fonte accertabile di sostentamento del proprio nucleo familiare che permette il pagamento del canone di locazione anche derivante da aiuto economico di terzi, i quali sono tenuti a loro volta a dimostrare di avere sufficiente capacità economica da consentire di prestare aiuto.

**NB:** Il valore dell'attestazione ISE è ritenuto incongruo rispetto al canone di locazione quando la somma dei redditi IRPEF è inferiore al canone di locazione maggiorato del 20% (IRPEF < canone + 20%).

I soggetti che presentino situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare saranno esclusi dal beneficio economico.

## **Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione**

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
- b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità ed in regola con la registrazione e il pagamento della tassa annuale o vi è stata l'opzione per la cedolare secca.
- c) In caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario dichiarare la propria situazione patrimoniale immobiliare ed allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dal Bando.
- d) In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario dichiarare nella domanda di partecipazione la propria fonte di sostentamento economico che consente di pagare il canone di locazione. Nel caso in cui il/la richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella domanda il codice fiscale del soggetto che presta aiuto economico e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento di identità del soggetto che aiuta se persona fisica.
- e) Nel caso di aiuti da parte dei Servizi Sociali, nella dichiarazione dovrà essere indicato l'A.S.L. di riferimento e la somma ricevuta nell'anno 2020. Nel caso in cui il/la richiedente riceva sostegno economico da parte di enti, associazioni di diritto privato oppure aziende, è necessario indicare la denominazione, il recapito, e il referente nonché la somma ricevuta nell'anno 2020.
- f) Copia documento d'identità in corso di validità e Codice fiscale del richiedente il contributo.
- g) Copia Attestazione ISE/ISEE in corso di validità.
- h) certificazione attestante la non possidenza di proprietà immobiliare all'estero
- i) Certificazione di non essere titolare (tutti i componenti il nucleo familiare) di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ai sensi della lettera e) della Tabella A) allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e certificazione che il Patrimonio complessivo composto dalla somma del Patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati precedentemente non supera il limite di € 40.000,00;
- l) Copia di eventuale decreto di omologa di separazione.

## **ART. 4**

### **ARTICOLAZIONE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

*Il Servizio preposto provvede all'istruttoria delle domande effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria in ordine decrescente in base alla percentuale di incidenza del canone annuo sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE 2020.*

*I soggetti ammessi in graduatoria definitiva verranno suddivisi nelle seguenti fasce: FASCIA "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82=); incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.*

*FASCIA "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2020 (pari a € 13.391,82 e l'importo di € 28770,41); incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.*

*Verranno esclusi i nuclei in fascia A con un'incidenza inferiore al 14% e i nuclei in fascia B con un'incidenza inferiore al 24%*

## **ART. 5**

## CRITERI DI PRECEDENZA

*In caso di parità di percentuale di incidenza tra due o più nuclei, la posizione in graduatoria verrà determinata in base ai seguenti criteri di precedenza, applicati nel seguente ordine: a) Valore Isee più basso;*

*b) Numero e età dei minori presenti nel nucleo: precede il nucleo con numero maggiore di figli e età più bassa dei minori*

*c) Presenza di minori con invalidità e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104 oppure soggetti maggiorenni con invalidità pari o superiore al 67% nel nucleo e/o accertamento di handicap ai sensi della L.5 febbraio 1992, n.104.*

## ART. 6

### - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

*La graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio e sul sito del Comune.*

*L'elenco provvisorio degli ammessi è articolato nelle due fasce "A" e "B" in base a quanto previsto dal Bando. La Graduatoria Provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione, è pubblicata all'Albo pretorio "on-line" del Comune di Casale Marittimo (Pi), per 10 giorni consecutivi. La pubblicazione della graduatoria Provvisoria degli aventi diritto, nella quale è riportato anche l'elenco degli esclusi, sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10/bis della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.*

*Sarà possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria degli ammessi e degli esclusi per un periodo di 10 giorni a partire dal giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria da parte del Comune di Casale Marittimo (Pi).*

*Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. Dell'esito di eventuali ricorsi è data informazione alla Commissione Comunale. Successivamente, risolti i ricorsi, se ve ne sono, verrà formulata la graduatoria definitiva e approvata nei termini di legge.*

*Il Comune di Casale Marittimo (Pi) invierà la comunicazione della decisione presa dalla Commissione Comunale, sui ricorsi pervenuti, ai richiedenti il contributo solo in caso di esclusione motivando le cause che hanno portato a tale decisione. Le graduatorie degli ammessi e degli esclusi saranno pubblicate in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. Il codice numerico assegnato a ciascun utente indica il protocollo di arrivo rilasciato dall'Ufficio preposto del Comune al momento di presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso. La Graduatoria definitiva ha validità soltanto per l'anno 2020*

## ART. 7

### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Casale Marittimo (Pi), eventualmente integrate con risorse proprie dell'Ente.

I requisiti di ammissione dovranno permanere al momento dell'erogazione del contributo.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle Graduatorie Definitive, secondo i seguenti criteri di priorità:

1. ai soggetti collocati nella Fascia A
2. ai soggetti collocati nella Fascia B

**La collocazione in Graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo restando l'effettiva liquidazione, così come la determinazione della sua effettiva entità, subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana e alle disposizioni del presente Bando.**

Il Comune di Casale Marittimo (Pi) , nel caso in cui le risorse assegnate dalla Regione Toscana risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno rilevato, si riserva la facoltà di erogare il contributo in percentuali omogenee e/o variabili che potranno essere inferiori al 100% del contributo teorico spettante, secondo modalità e criteri definiti dalla delibera di Giunta Comunale.

Le risorse trasferite dalla Regione e quelle messe a disposizione dall'Ente saranno destinate alla copertura del fabbisogno della Fascia A); eventuali altre risorse se disponibili, verranno ripartite con l'ottica di soddisfare il maggior numero possibile di soggetti inseriti nella Fascia B).

E' facoltà dei Comuni, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

## ART. 8

### DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici.

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. L'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (2020) (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

3. Il contributo teorico è così calcolato:

a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3100,00;

b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2325,00;

Fascia	Incidenza canone annuo/Valore ISE	Entità del Contributo
<b>FASCIA A</b>	non inferiore al 14%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 14% per un <b>contributo teorico massimo di €. 3.100,00</b>
<b>FASCIA B</b>	non inferiore al 24%	Incidenza canone/VALORE ISE ridotta al 24% per un <b>contributo teorico massimo di €. 2.325,00</b>

4. La collocazione nella Graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo ad integrazione della locazione.

5. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, nell'erogazione del contributo verrà data priorità ai nuclei della Fascia A. verranno applicate riduzioni percentuali proporzionati su tutti gli importi teorici spettanti, per garantire l'erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A.

Laddove le risorse lo consentano, si applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B, naturalmente rispettando quanto già enunciato nell'ultimo comma dell'articolo 7 del presente Bando di Concorso.

6. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica e se frazionate verranno prese in considerazione come mensilità solo quello superiori a giorni 15.

7. Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

8. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il "contributo teorico spettante" calcolato ai sensi del precedente punto 3, verrà decurtato dell'importo quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.

9. Gli ammessi all'Avviso per l'erogazione di una misura straordinaria ed urgente a sostegno della locazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda anche per il Bando contributo affitto 2020. La somma erogata quale misura straordinaria ai sensi del presente Avviso verrà sottratta all'importo spettante in base al Bando contributo affitto 2020.

Il contributo di cui al presente Bando non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno abitativo compreso i contributi straordinari stanziati dalla Regione Toscana per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2020).

Per i nuclei familiari che nel 2020 hanno beneficiato dell'integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo teorico attribuito ai sensi del presente Bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio. La rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio dello stesso Comune successivamente al momento della presentazione della domanda, il contributo è erogabile solo previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dall'art. 1 del presente Bando ed il contributo spettante sarà calcolato fino alla quota massima risultante dalla Graduatoria.

Nel caso di trasferimento in altro Comune sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio al quale si riferisce la domanda.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'alloggio relativamente all'anno 2020 e sulla base della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi.

Tuttavia si specifica che, se alla data di presentazione della domanda siano presenti nel nucleo del de- cuius altri componenti, il contributo verrà liquidato a questi ultimi, anziché agli eredi, purché questi risultino in possesso di subentro nel contratto di locazione.

## **ART. 8**

### **MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I beneficiari del contributo dovranno presentare al competente Ufficio, le ricevute di pagamento, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione relativo al periodo: Gennaio / Dicembre 2020, con applicata la relativa marca da bollo in vigore.

Va prodotta anche la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione del contratto di locazione o, in alternativa, l'esercizio dell'opzione per la "cedolare secca" da parte del locatore.

In caso di mancato pagamento di alcune mensilità, il contributo verrà proporzionalmente ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che al Comune possa essere imputata alcuna responsabilità.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata comporta la decadenza automatica dal relativo beneficio.

Il competente Ufficio non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

Il contributo verrà erogato esclusivamente sulla base della documentazione presentata. L'accredito dell'eventuale contributo assegnato su conto corrente o carta prepagata con IBAN, potrà avvenire solo se risulta intestato alla persona che ha sottoscritto la domanda. Il codice IBAN dovrà essere allegato alla domanda su apposito documento rilasciato dalla Banca o da altro Ente autorizzato. *La mancata o parziale presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2021 comporta la non erogazione del contributo o l'erogazione in misura ridotta.*

*Non verranno altresì accolte quali ricevute gli estratti dei conti correnti.*

*I pagamenti del canone di locazione devono obbligatoriamente essere effettuati da un componente del nucleo familiare, anche diverso dallo stesso soggetto richiedente ma con esso residente, ad eccezione dei seguenti casi: - nel caso di studente universitario le ricevute dei pagamenti possono essere intestate al soggetto nei confronti del quale lo studente risulta fiscalmente a carico (es. dal genitore); - nel caso di richiedente con ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo, le ricevute dei pagamenti possono essere intestate a chi presta aiuto economico come risulta dalle dichiarazioni presenti in domanda, è obbligatorio inserire l'IBAN del conto corrente sul quale il contributo deve essere accreditato. Nel caso in cui l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario inserire nome, cognome e codice fiscale dell'intestatario del conto. È altresì obbligatorio compilare il modulo IBAN presente allegato alla domanda di partecipazione al bando di concorso.*

## **ART. 9**

### **PROCEDURE ESECUTIVE DI SFRATTO PER MOROSITÀ**

Ai sensi del Decreto-Legge 13 Settembre 2004 n. 240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al Bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore ed allegate al Modulo di domanda al momento di presentazione della stessa, pena l'esclusione.

## **ART. 10**

### **DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Casale Marittimo (Pi), disponibili presso:

- la pagina web del Comune di Casale Marittimo: [www.comune.casale-marittimo.pi.it](http://www.comune.casale-marittimo.pi.it)
- Ufficio Casa dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi)

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate della relativa documentazione, devono essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi).
- *trasmesse con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente mediante il servizio postale con Raccomandata A/R indirizzata a: Ufficio Protocollo – Comune di Casale Marittimo(Pi) - Via del Castello,133 - 56040 Casale Marittimo (Pi). in tal caso, per il rispetto del termine ultimo, non fa' fede il timbro postale accettante, bensì la data di ricevimento*

*del Protocollo del Comune di Casale Marittimo (Pi). Tali domande dovranno pervenire improrogabilmente entro il termine di scadenza del 02 Agosto 2020, ore 12,00. A tale proposito l'Ufficio Protocollo del Comune solo nel giorno di scadenza dovrà apporre insieme al protocollo anche l'ora di presentazione della domanda.*

Le domande, anche se spedite per posta, che perverranno oltre tale termine **NON SARANNO ACCETTATE.**

- tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo:  
[comunecasale@postacert.toscana.it](mailto:comunecasale@postacert.toscana.it)

Il Comune di Casale Marittimo (Pi), non è responsabile in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale. Nel caso di trasmissione tramite servizio postale o terza persona, alla domanda deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

## ART. 11

### CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune di Casale Marittimo (Pi), procede ad effettuare controlli a campione, nella misura non inferiore al 10% dei soggetti beneficiari del contributo e controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, tramite accesso alle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione, anche con la collaborazione della Guardia di Finanza.

*Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Casale Marittimo (Pi), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.*

Inoltre, come previsto dalla normativa vigente in materia, il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile dell'Ente, trasmetterà agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, gli elenchi degli aventi diritto nei casi che l'Ufficio stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

Ai fini dell'attuazione dei controlli, nel caso i dati richiesti non siano già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni, il Comune di Casale Marittimo (Pi) può richiedere ai partecipanti idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente ottenuti.

In tali casi l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali, e provvederà ad applicare le apposite sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## ART.12

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei soggetti interessati saranno trattati con criteri atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), e al Regolamento U.E.2016/679. Nel modulo di domanda il richiedente, preso atto dell'informativa sull'uso dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E.2016/679, esprime il consenso scritto al loro trattamento.

#### **Informativa ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679**

In osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del regolamento U.E. 679/2016 il Comune di Casale Marittimo (Pi) fornisce le seguenti informazioni agli utenti in merito all'utilizzo dei dati personali.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Casale Marittimo (Pi), Via del Castello n. 133, 56040 Casale Marittimo (Pi), Tel. 0586 653411 (centralino) – PEC: [comunecasale@postacert.toscana.it](mailto:comunecasale@postacert.toscana.it)

Il Responsabile della protezione dei dati è il Dr. Igor Rossi, quale soggetto esterno per il Comune di Casale Marittimo (PI), che può essere contattato scrivendo presso la sede legale del Comune di Casale Marittimo (Pi) all'indirizzo di PEC: [comunecasale@postacert.toscana.it](mailto:comunecasale@postacert.toscana.it)

*Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Manzi Furietta, Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile dell'Ente secondo gli atti di organizzazione vigenti.*

Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. A norma dell'art. 6 del Regolamento U.E. 2016/679 il trattamento è lecito solo se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. La finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti.

I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti delle P.A. ai fini archivistici.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha facoltà di proporre reclamo all'autorità di

controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento deve informare l'interessato se la comunicazione dei dati è richiesta dalla Legge e delle possibili conseguenze per la mancata comunicazione di tali dati.

### **ART. 13**

#### **INFORMAZIONI**

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa -Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi), (Salvini Paola 0586 653406)– oppure al Responsabile Area Amm.va/Contabile, ( Furietta Manzi 0586 653404) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00.

### **ART. 14**

#### **NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e decreti attuativi, agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia, inoltre alla Delibera Regionale n. 402 del 30/03/2020, con il proprio Allegato "A":

Il Responsabile è la sig.ra Manzi Furietta - Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Casale Marittimo (Pi) .

Casale Marittimo (Pi), lì 2 Luglio 2020

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA CONTABILE**  
(Furietta Manzi)